



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

---

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Roma, 18 aprile 2002

Area I Reparto V

Prot. 13227/2002/DPF/UFF

Ai COMUNI

LORO SEDI

All'Associazione Nazionale dei Comuni  
Italiani (ANCI)

ROMA

e, p.c.: All'Agenzia delle Entrate

SEDE

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla pubblicità effettuata con veicoli. Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

L'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante "*Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni*", ha introdotto significative modificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione è intervenuta attraverso l'inserimento nel comma 1 dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera *b-bis*), che ha aggiunto il comma 4-*bis*, all'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si dispone che "*L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della*

*ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”.*

Per comprendere l'esatta portata della norma è opportuno rammentare che l'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3 *“la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto”* individuando il soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che *“Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.*

La lettura coordinata delle norme appena descritte induce, innanzitutto, ad escludere l'esistenza di un contrasto tra il dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarità. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili *all'impresa che effettua l'attività di trasporto*, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4.

Più in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certa l'esenzione dall'imposta delle suddette indicazioni senza vincolo di superficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuano trasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo di applicazione del comma 4.

La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le menzionate indicazioni, che è invece ragionevole che permanga nel comma 4, vale a dire in una norma che è strutturalmente destinata a trovare applicazione in situazioni in cui l'indicazione dei segni distintivi dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati.

Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:

- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;

- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.

Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti "*padroncini*", vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato *con veicoli integralmente di loro proprietà*, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di *rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti* che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.

Una volta inquadrare le fattispecie esonerative, occorre esaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.

Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l'attività di autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo si precisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega il singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimento dell'attività di autotrasporto, comporta che beneficino dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo, sebbene quest'ultimo sia di proprietà individuale.

Altra problematica attiene all'"indirizzo" dell'impresa, se cioè in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto a quella tradizionale che individua la strada e la località ove è situata l'impresa.

Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozione di "*indirizzo*", soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, ha subito nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi, essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione

dell'impresa e che, oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto pubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Infine, è opportuno sottolineare che tra gli elementi identificativi della “*ditta*” esenti dall'imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto. E' bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.

Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l'art. 5-*bis* della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, è intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attuale formulazione comporta pertanto che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-*bis*, e dell'art. 17, comma 1-*bis*, primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate dallo Stato a ciascun comune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO